



Il Tribunale di Milano
PRIMA SEZIONE CIVILE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il giudice designato, dott.ssa PAOLA ORTOLAN,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/5/2016,
letti il ricorso introduttivo, il verbale di udienza e gli atti del procedimento,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al N. ... /2015 R.G. promosso da:

(C.F. ... , nato a Tabanding (Basse dichiara al Giudice),
Gambia, il ... , con il patrocinio dell'avv. Laura Mazza, con elezione di domicilio in
Milano, via Cadore n. 19

RICHIEDENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Questioni preliminari. In via preliminare, giova ricordare che l'odierno procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo della parte ricorrente alla protezione invocata, sicché il giudice deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo; quanto a dire che le questioni relative alla fase amministrativa sono ininfluenti ai fini del procedimento giurisdizionale (Cass. Civ., sez. VI-I, 3 settembre 2014 n. 18632), non potendo il sindacato del tribunale limitarsi

all'eventuale pronuncia di annullamento degli atti amministrativi (cfr. Cass. civ. n. 26480 del 2011); ne consegue il superamento di ogni relativa questione, introdotta in questa sede.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

[1] Status di rifugiato.

Premesso che:

- Lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n. 722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. d.lgs 21 febbraio 2014 n. 8; artt. 7 e 8 d.lgs 251/2007); nell'esegesi dei testi, primaria importanza assume la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, poiché essa «costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» e l'intera disciplina, inclusa quella europea, deve essere interpretata alla luce della medesima (Corte Giust. UE, 2 dicembre 2014, punto. 45);
- L'esame della domanda è svolto in «cooperazione» con il richiedente attraverso due fasi (Corte Giust. UE, sentenza C-277/11, 2012, punto 64): la prima fase è dedicata all'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda; la seconda fase è occupata dalla valutazione giuridica degli elementi di prova, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale; l'una e l'altra fase mirano ad appurare l'esistenza di un concreto *Fumus Persecutionis*, quanto a dire il presupposto del rifugio politico (la sussistenza di atti di persecuzione, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15. paragrafo 2, della CEDU);

- il dovere di cooperazione impone al giudice di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015 n. 16201; v., anche, Cass. Civ., sez. VI-1, 16 luglio 2015 n. 14998); il giudice, pertanto, gode di poteri istruttori officiosi (Cass. Civ., sez. VI-1, 10 aprile 2015 n. 7333) e, a fini della decisione, può attingere alle informazioni contenute in documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (Trib. Milano, sez. I civ., 19 giugno 2012, est. M. Flamini); se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto (Trib. Milano, sez. I civ., 15 maggio 2012, est. M. Flamini);

Rilevato che:

- Nel caso di specie il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il Gambia nel novembre 2011, poiché trovato coinvolto in uno scontro tra i due opposti partiti politici durante la campagna elettorale antecedente le elezioni presidenziali. In particolare, l'istante ha raccontato che, svolgendo di professione l'autista sebbene non si dedicasse alla politica, sarebbe stato contattato da un rappresentante del partito di opposizione UDP (tale _____ ha indicato alla C.T.) per accompagnarne alcuni membri nelle località di svolgimento della campagna elettorale. Il 26 novembre 2011 (ma davanti al Giudice ha dichiarato di non ricordare più con precisione tale data) a Musakunda si sarebbe verificato tra i membri dell'UDP e del partito di governo lo scontro predetto, durante il quale anche il _____ sarebbe stato colpito, riportando in particolar modo una frattura ai denti. A questo punto, dopo essere stato identificato dalla polizia, sarebbe stato accompagnato all'ospedale per essere soccorso (alla C.T. non ha raccontato dell'episodio dell'ospedale, ma soltanto di essere stato aiutato da un uomo). Successivamente, temendo di essere arrestato dalla polizia come le altre persone presenti il giorno dello scontro, avrebbe deciso di scappare prima in Senegal, poi in Mali, Burkina Faso, Niger e in Libia. Qui, sarebbe stato imprigionato per tre



mesi e, riuscito a scappare durante una rivolta in carcere, avrebbe raggiunto le coste italiane nell'agosto 2014. La sua determinazione di non fare ritorno nel proprio Paese di origine sarebbe connessa al suo timore di essere arrestato dalla polizia e di subire i brutali trattamenti delle carceri del Gambia.

Attualmente, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso, il sig. sarebbe inserito nel progetto di borsa lavoro del Comune di Milano.

- Nel racconto dell'istante non si rinvengono ragioni sufficienti per il riconoscimento di un effettivo rischio di subire una persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Il medesimo richiedente ha ammesso di non essersi mai dedicato alla politica e di non conoscere i motivi effettivi per i quali sarebbe stato coinvolto nello scontro sopra narrato. Lui stesso non ha saputo giustificare il motivo effettivo per cui la polizia lo stia ancora presumibilmente cercando, rappresentando un timore generico di essere incarcerato qualora dovesse rientrare in Patria: innanzi alla Commissione non ha saputo fornire spiegazioni, al Giudice ha dichiarato che la motivazione sarebbe dovuta al fatto che il giorno dello scontro tra i due movimenti politici, lui come autista stesso guidando un furgoncino appartenente al Governo.

Si rileva, altresì, che il racconto dell'istante appare scarsamente credibile in quanto caratterizzato da numerose contraddizioni. Un primo contrasto è riferibile alla collocazione temporale degli eventi: innanzi alla Commissione ha affermato con precisione che i giorni in cui avrebbe fatto da autista ai membri dell'UDP sarebbero stati il 24, il 25 e il 26 novembre 2011, durante la campagna elettorale prima delle elezioni: ciò in evidente contraddizione con gli eventi storici, in quanto le elezioni presidenziali in Gambia si sono svolte il 24 novembre 2011. Davanti al Giudice, il richiedente muta, allora, la propria versione, dichiarando di sapere che le elezioni si svolsero il 24 novembre e di non ricordare propriamente quando sia accaduto lo scontro raccontato, ma sicuramente circa venti giorni prima della data delle elezioni. Si noti, infine, che il richiedente presenta una versione degli accadimenti differente sia, come sopra evidenziato, riguardo alla circostanza dell'ospedale, sia relativamente al particolare di chi sia stato ad avvisarlo di essere ricercato dalla polizia: alla Commissione ha affermato di essere stato avvertito dai suoi familiari, mentre innanzi



al Giudice ha sostenuto che sia stata tale segretaria dell'UDP, a sua volta poi arrestata, ad informarlo. La sua credibilità pertanto è compromessa e rende non fondate le ragioni della richiesta.

In conclusione: la domanda per lo status di rifugiato va respinta.

[2] Protezione sussidiaria

Premesso che:

- Il cittadino di un paese terzo o apolide può essere riconosciuto *«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»* là dove non goda dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *grave danno* e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (Art. 2, lett. f, Dir. 2011/95/UE; art. 2 lett. g) d.lgs. 251/2007);
- Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007 sono considerati "danni gravi": a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il requisito della individualità della minaccia deve essere inteso alla luce delle direttive interpretative enunciate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di

rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Corte Giust. UE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji); in questi sensi, anche la giurisprudenza interna (Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015 n. 16202);

Rilevato che:

- Il ricorrente proviene dal Gambia, Stato nel quale, come emerge anche dai più recenti rapporti internazionali, quali quelli di *Refworld*, *Human Rights Watch* ed *Amnesty International*, sia tuttora vigente, come misura sanzionatoria penale, la pena di morte. Ad esempio, sono state pronunciate sentenze di morte ai danni dei soldati accusati di aver partecipato al colpo di Stato in Gambia, nel mese di dicembre 2014. Il Governo ha ignorato le richieste da parte della comunità internazionale di condurre un'indagine congiunta indipendente all'indomani del tentato colpo di stato del 2014, in particolare ignorando la risoluzione della Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, che nel mese di febbraio sollecitava un invito a condurre una missione di indagine. Nel mese di marzo 2015, lo Stato del Gambia ha rigettato le raccomandazioni delle Nazioni Unite per l'abolizione della pena di morte e la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di morte. Il governo instaurato dal presidente Yahya Jammeh (da ormai oltre 20 anni) è accusato dalle fonti internazionali per la brutalità dei metodi adoperati: la tortura viene praticata mediante pestaggi, scariche elettriche e soffocamento. Alcuni detenuti hanno denunciato di essere stati costretti ad infilare la testa in una busta di plastica piena di acqua bollente e altri liquidi ustionanti. Il 17 luglio 2015, il Presidente Jammeh ha disposto la ripresa delle esecuzioni mortali, annunciando l'ampliamento del numero dei reati per cui è prevista la pena di morte e revocando, così, la moratoria sulle condanne a morte in vigore da tre anni. Durante il 2015, come si legge nel rapporto 2016 *Human Rights Watch*, numerosi, reali o presunti oppositori del governo sono stati sottoposti a gravi torture ed altri maltrattamenti da parte dei membri delle forze di sicurezza del Gambia e dei gruppi paramilitari. La maggior parte degli abusi è risultata progettata per intimidire o estorcere confessioni forzate da presunti oppositori del governo, o per punire coloro



che criticano il presidente o evidenziano gli errori politici dell'attuale amministrazione, protraendo un clima di paura e repressione.

La grave situazione dello Stato di provenienza del richiedente, pertanto, può concretamente rappresentare, in caso di rimpatrio, una minaccia grave ed individuale alla vita della persona.

In conclusione: la domanda per la protezione sussidiaria va accolta.

Definizione del procedimento e spese.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la decisione. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

visti gli artt. 19 dlgs 150/2011, 35 dlgs 25/2008, 702-bis c.p.c.

1. **RICONOSCE** lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria a nato il a **Tabanding (Basse dichiara al Giudice) (Gambia)**
2. **NULLA** per le spese
3. **DISPONE** che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.



Milano, così deciso in data 8 settembre 2016

il Giudice
Dott.ssa PAOLA ORTOLAN

